



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione del Dirigente	
N. 27/ 34	di data 09/03/21

**Oggetto: CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 29 L. 27.12.2019 N. 160 E S.M. - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. L.P. 9.03.2016 N. 2. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI NEL TERRITORIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 210.000,00.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'art. 1, comma 29 della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160) prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

verificato che, ai sensi del comma 30 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020, i contributi sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020 con Decreto del Ministero dell'Interno;

verificato altresì che ai sensi della lettera f), sempre del comma 30, art. 1, Legge di bilancio 2020 ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

considerato che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di data 14 gennaio 2020 tali contributi sono stati assegnati ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, a Statuto speciale e alle due Province autonome per l'esercizio 2020;

considerato pertanto che con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, considerata l'esigenza di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare, i medesimi contributi sono stati assegnati ai Comuni delle Regioni a Statuto speciale e alle due Province autonome anche per anni dal 2021 al 2024 per un importo annuale pari ad euro 210.000,00;

visto l'art. 3, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 che dispone che per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali;

pagina 1/5

visto altresì l'art. 3 del medesimo Decreto il quale stabilisce che i contributi sono erogati ai Comuni beneficiari per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del suddetto Decreto, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019;

dato quindi atto che l'Amministrazione comunale intende procedere nel corrente anno all'esecuzione di interventi di eliminazione di barriere architettoniche e sensoriali lungo i marciapiedi del territorio comunale, al fine di favorire l'autonomia delle persone, in coerenza con il principio di massima accessibilità, intesa come possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un ambiente costruito e di fruire agevolmente spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

rilevato che tali interventi, individuati dall'analisi delle aree urbane e pedonabili che presentano problematiche dovute alla mancata o scarsa accessibilità, saranno realizzati anche in sinergia con il P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, strumento pianificatorio e programmatico definito dall'art. 32 della L. 41/86 e dall'art. 24, comma 9, della L. 104/92, attualmente in fase di redazione, che contiene previsioni per la realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani;

dato atto inoltre che il programma dei lavori, costituito da più interventi non contigui e di piccola entità sul territorio, sarà definito puntualmente nell'arco dell'anno 2021;

posto quindi che gli interventi potranno comprendere a titolo esemplificativo:

- la demolizione della pavimentazione esistente;
- la demolizione di eventuali cordonate/ binderi danneggiati;
- la realizzazione di fondazione stradale;
- la realizzazione di massetto in calcestruzzo;
- la realizzazione di strato di finitura con asfalto di tipo C;
- la realizzazione di finitura con cubetti di porfido;
- la realizzazione di percorsi podo-tattili in CLS o GRES;
- la rimozione e messa in quota dei manufatti;

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa datata 01 marzo 2021, redatta dallo scrivente Servizio Gestione Strade e Parchi ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per un importo complessivo di Euro 210.000,00, come di seguito suddiviso:

A) Lavori	euro	189.993,92	
oneri per la sicurezza	euro	8.378,12	
oneri per covid 19	euro	<u>3.487,01</u>	
sommano	euro		201.859,05
B) i.v.a. 4% su A)	euro		8.074,36
C) arrotondamento	euro		<u>66,59</u>
Totale	euro		210.000,00

dato atto che i lavori previsti sono soggetti all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 4%, prevista dall'articolo 41-ter della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 trattandosi di "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche";

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

atteso pertanto che i lavori saranno affidati in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n.

26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. , da formalizzare mediante scrittura privata informatica;

Le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori, che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso conseguito con il sistema del massimo ribasso, di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

dato atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, in relazione alla tipologia degli interventi di eliminazione delle barriere che sono previsti ad opera di unica impresa senza i rischi dovuti alla compresenza di lavoratori di imprese esecutrici diverse;

dato atto inoltre che il Servizio ha attestato l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, riassumibili nella tipologia standardizzata degli interventi, nell'esiguità del tempo occorrente per la loro esecuzione, nella flessibilità del programma lavori concessa all'appaltatore, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- la L. 27.12.2019 n. 160 e s.m.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 01.03.2021 prot. n.55372 e di dat 04.03.2021 prot. n. 58748;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali nel territorio comunale”, datata 01 marzo 2021, redatta dal Servizio Gestione Strade e parchi, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone una spesa di euro 210.000,00 (i.v.a. 4% compresa) e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà in economia per cottimi secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., tenuto conto delle modalità semplificate di affidamento previste dall'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. 3. dalla l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e dal relativo

pagina 4/5

regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., avendo cura di evitare artificiose suddivisioni dei lavori per la scelta delle modalità di affidamento, stipulando i relativi contratti mediante scambio di corrispondenza per affidamenti d'importo fino a 150.000,00 e mediante scrittura privata informatica per importi superiori, dando mandato al sottoscritto dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, per le motivazioni richiamate in premessa;
4. di vietare, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico organizzativo richiamate in premessa;
5. di indicare la sottoscritta quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
7. di impegnare la somma di euro 210.000,00 (Iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D63D21000290004.

Allegati in formato elettronico  
allegato n. 1: elenco elaborati

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 09/03/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

**Determinazione del Dirigente**

N. 27/ 34

di data 09/03/21

**Oggetto: CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 29 L. 27.12.2019 N. 160 E S.M. - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. L.P. 9.03.2016 N. 2. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI NEL TERRITORIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 210.000,00.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	10052.02.07153	U.2.02.01.09.999	2703		650821	210.000,00	20087"CONT RIBUTI PAT EX ART. 1 COMMA 29 LEGGE DI BILANCIO 2020 E D.M. DI DATA 30.01.2020 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOST.)	86157 (8270084)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 11 marzo 2021

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi